

Civile Ord. Sez. 6 Num. 16110 Anno 2018

Presidente: CIRILLO ETTORE

Relatore: MANZON ENRICO

Data pubblicazione: 19/06/2018

### ORDINANZA

sul ricorso 8987-2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del Direttore e legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

*- ricorrente -*

*contro*

FALLIMENTO VALLI GENOVESI S.P.A. C.F./P.I.01643220997, in persona del curatore fallimentare, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIUSEPPE MAZZINI n.11, presso lo studio degli avvocati LIVIA SALVINI, e DAVIDE DE GIROLAMO che lo rappresentano e difendono;

*- controricorrente -*

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

avverso la sentenza n. 126/5/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di GENOVA, depositata il 30/01/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/05/2018 dal Consigliere Dott. ENRICO MANZON e disposta la motivazione semplificata.

Rilevato che:

Con sentenza in data 2 dicembre 2016 la Commissione tributaria regionale della Liguria respingeva l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 96/5/13 della Commissione tributaria provinciale di Genova che aveva accolto il ricorso del Fallimento Valli Genovesi spa contro gli avvisi di accertamento per II.DD. ed IVA 2007-2008. La CTR osservava in particolare che la sentenza appellata doveva essere senz'altro confermata sul punto decisionale pregiudiziale della invalidità degli atti impositivi impugnati a causa dell'eccepite mancato rispetto del termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, legge 212/2000 e dunque per violazione del principio del contraddittorio endoprocedimentale, ritenendo di non poter accogliere le giustificazioni date dall'Ente impositore in sede processuale.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle entrate deducendo un motivo unico.

Resiste con controricorso la curatela fallimentare, che successivamente ha depositato una memoria.

Considerato che:

Con l'unico motivo dedotto –ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.- l'agenzia fiscale ricorrente lamenta la violazione/falsa applicazione dell'art. 12, comma 7, legge 212/2000, poiché la CTR non ha accolto la sua allegazione di sussistenza della condizione

(«particolare e motivata urgenza») di derogabilità al termine dilatorio in tale disposizione legislativa prevista.

La censura è fondata.

Va ribadito che «In materia di garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'intervenuta dichiarazione di fallimento di quest'ultimo giustifica l'emissione dell'avviso di accertamento senza l'osservanza del termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000, a prescindere dalla sua esternazione all'interno dell'atto impositivo, non richiesta dallo Statuto del contribuente, né da altra specifica disposizione, discendendo l'urgenza dalla necessità dell'Erario di procurarsi tempestivamente il titolo utile per insinuarsi al passivo fallimentare» (Sez. 5, Sentenza n. 13294 del 28/06/2016, Rv. 640170 – 01; *trend* consolidato; v. Sez. 5, 8892/2018; Sez. 6-5, 25012/2016).

La sentenza impugnata è chiaramente e del resto consapevolmente contrastante con il principio di diritto di cui a tale arresto giurisprudenziale, avendo, tra l'altro ed in particolare, negato che l'apertura della procedura concorsuale possa costituire causa di deroga al termine dilatorio *de quo*, come pure allo stesso tempo previsto dalla disposizione statutaria in oggetto.

Né peraltro può convenirsi con la difesa del fallimento controricorrente circa la non pertinenza dell'arresto giurisprudenziale citato, posto che è invece del tutto chiaro dalla lettura del testo della sentenza dal quale è tratto “per massima” la sua portata generale, ben oltre la particolarità della fattispecie concreta oggetto di quel giudizio di legittimità.

La memoria del controricorrente non induce a diverse considerazioni.

La sentenza impugnata va dunque cassata in relazione al dedotto motivo, con rinvio al giudice a quo per nuovo esame.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Liguria, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, 22 maggio 2018

Il Presidente  
Ettore Cirillo

